

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **29.01.2016** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **29.01.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **053** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della **GIUNTA COMUNALE**

n. 16

del 26.01.2016

OGGETTO: PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE – IDENTIFICAZIONE UFFICIO E NOMINA DEL RESPONSABILE

L’anno **duemilasedici** il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** nella sala delle adunanze del Comune, convocata alle ore 15,30 si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori.

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Manca Maria Cristina	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
Totale	6	-

Assiste il **Segretario Generale Dott. Franco Famà**

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- con il d. lgs 24/09/2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario.
- l'art. 9 modifica l'art. 17-bis del dlgs 546/1992 che estende anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro e a quelle catastali (a prescindere dal valore) l'istituto del reclamo-**mediazione**.
- la nuova disciplina, che si applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo ed introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa; .

Richiamato il comma 4 del predetto art. 17-bis, secondo cui le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori (compresi pertanto anche i Comuni) tale accorgimento si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

Rilevato che un ente delle dimensioni del comune di Terralba non ha alcun obbligo di creare un'unità *“diversa ed autonoma”* da quella che normalmente emette gli accertamenti, anche se sicuramente deve valutare come fronteggiare la grande mole di attività che deriverà da questa modifica normativa. Soprattutto in relazione ad enti che emettono soprattutto atti di valore inferiore a 20.000 euro, come ad esempio gli accertamenti Ici, Imu, Tasi, Tari (Tarsu/Tares), imposta pubblicità ed altri tributi.

Considerato/a:

- che l'istruttoria degli atti reclamabili e, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata dall'Ufficio Tributi facente parte del servizio gestione delle risorse e che:
- che l'organizzazione non prevede uffici autonomi di controllo che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- l'impossibilità di procedere con incarichi esterni al Comune (perché nel caso di specie parrebbe, l'incarico, potersi configurare come fattispecie di consulenza) e le perduranti difficoltà di bilancio, renderebbero in ogni caso tale affidamento diseconomico nonché inutile aggravio di spesa per le finanze comunali difficilmente giustificabile (soprattutto in considerazione alla moltitudine di atti ed il presumibile utilizzo massificato della procedura di mediazione);

Preso atto di tali premesse, si ritiene, anche considerato il dato normativo sopra riportato, che possa essere individuato quale funzionario della mediazione il vice segretario Usai dott. Stefano, responsabile dei servizi gestione delle risorse quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami / proposte di mediazione considerata la sostanziale separazione di competenze determinate dalla distinzione tra responsabile del servizio ed i responsabili di procedimento;

Preso atto che:

- la soluzione in parola, considerato l'organico dell'ente, consente di concentrare gli adempimenti presso l'ufficio competente riducendo – almeno in linea teorica – la possibilità di contenzioni tributari;
- che altre soluzioni, al momento non appaiono praticabili;

Acquisito in argomento il parere positivo a cura del predetto responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

A voti unanimi dei presenti

DELIBERA

Di individuare, al fine degli adempimenti in parola connessi alla riforma delle procedure di contenzioso, quale ufficio competente per l'esame dei reclami/mediazione tributaria il vice segretario Usai dott. Stefano;

Di dichiarare la presente, con separata votazione resa palesemente e ad unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.